



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 luglio 2014:

LEGGE 22 LUGLIO 2014 N.114

NORME CHE DEFINISCONO GLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE QUOTA CAPITARIA

Art. 1 *(Finalità)*

1. Con la presente legge vengono disciplinate le norme in materia di aventi diritto alle prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 2 *(Soggetti con diritto alle prestazioni)*

1. Sono soggetti con diritto alle prestazioni sanitarie, con le modalità ed entro i limiti di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche:
 - a) tutti i cittadini sammarinesi residenti a prescindere dall'età, sesso, condizione, attività, reddito ed indipendentemente dal fatto che sui loro redditi o su quelli delle persone delle quali risultano familiari a carico, sia stata assolta l'imposta generale sui redditi;
 - b) i cittadini stranieri, unitamente ai propri familiari, purchè in possesso dei seguenti requisiti: residenza anagrafica o permesso di soggiorno ordinario, per motivi di lavoro, di regolare autorizzazione ad esercitare a San Marino una attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo, ad esclusione degli iscritti alla Gestione Separata, o l'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro senza avere rifiutato proposte di lavoro nell'ultimo anno solare.

Art. 3 *(Soggetti con diritto alle prestazioni con obbligo di versamento della quota capitaria)*

1. Sono soggetti aventi diritto alle prestazioni sanitarie, con le modalità ed entro i limiti di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche e con l'obbligo di versamento della quota capitaria:

- a) i cittadini stranieri, unitamente ai propri familiari, residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che non esercitino a San Marino una attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo, che non siano iscritti alle liste di avviamento al lavoro e che non siano titolari di pensione erogata da un ente sammarinese. Per questi soggetti è previsto l'obbligo di versamento della quota capitaria, nella misura di € 200,00 mensili. Nel caso in cui il carico familiare sia superiore ad una unità la quota capitaria viene maggiorata del 50%.
- b) i cittadini sammarinesi non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, i quali non svolgano attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo all'interno del territorio e non percepiscano pensioni erogate da enti sammarinesi, qualora non possano usufruire a San Marino dell'assistenza sanitaria a carico di ente pubblico o privato dello Stato di residenza in virtù di convenzioni in materia di sicurezza sociale. Anche per questi soggetti è previsto l'obbligo di versamento della quota capitaria, nella misura di € 200,00 mensili. Nel caso in cui il carico familiare sia superiore ad una unità la quota capitaria viene maggiorata del 50%.
- c) i titolari di permesso per convivenza o parentale di cui alle lettere a) e b) del punto 1 dell'articolo 15 della Legge n.118/2010.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 che precede non valgono per i soggetti titolari di copertura all'assistenza sanitaria, nell'ambito del territorio della Repubblica, a carico di enti mutualistici, assistenziali, previdenziali o assicurativi di altri Stati.

3. Per i soggetti di cui al punto b) del comma 1 è prevista la possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie con le seguenti modalità:

- a) prestazioni di medicina di base, farmaceutiche, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi;
- b) ricoveri ospedalieri;
- c) assistenza sanitaria totale di cui ai punti a) e b).

Ai cittadini che richiedano la copertura per le prestazioni di cui ai punti a) e b) è chiesto di concorrere alla spesa con il versamento dei 2/3 della quota capitaria. Ai cittadini che richiedano la copertura sanitaria totale è chiesto di concorrere alla spesa con il versamento dell'intero ammontare della quota capitaria.

4. I soggetti di cui al punto c), all'atto della richiesta del permesso per convivenza o parentale sono tenuti a formalizzare la scelta di usufruire dell'assistenza a carico del sistema sanitario sammarinese. I soggetti che siano già titolari di permesso per convivenza o parentale, all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a formalizzare la scelta entro novanta giorni. Per questi soggetti è previsto l'obbligo di versamento della quota capitaria, nella misura di € 200,00 mensili. Qualora venga effettuata la scelta di cui sopra i soggetti hanno l'obbligo di versare la quota capitaria per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi, fatto salvo lo status giuridico. Nel caso in cui il carico familiare sia superiore ad una unità la quota capitaria viene maggiorata del 50%.

5. L'ammontare della quota capitaria può essere modificato con decreto delegato, su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e delibera del Consiglio per la Previdenza.

Art. 4

(Modalità di versamento della quota capitaria)

1. La quota capitaria deve essere versata all'Istituto per la Sicurezza Sociale direttamente o mediante i canali bancari, in forma anticipata:
 - per un periodo non inferiore al trimestre e non superiore all'anno per i soggetti di cui al punto a) comma 1 del precedente articolo 3;
 - trimestrale, semestrale o annuale, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi consecutivi, per i soggetti di cui ai punti b) e c), comma 1 del precedente articolo 3.

All'atto del versamento e verificate le condizioni previste dalla presente legge, si procede all'iscrizione dei soggetti coperti dal versamento stesso, nell'anagrafica degli assistiti del servizio sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. In caso di mancato versamento delle quote capitarie dovute, l'Istituto per la Sicurezza Sociale attiva le medesime procedure previste per il recupero del mancato versamento delle contribuzioni previdenziali obbligatorie.

Art. 5

(Scadenza termini copertura sanitaria)

1. Il diritto all'assistenza sanitaria, alla revoca della residenza, del permesso di soggiorno per lavoro o del permesso per convivenza permane fino a quando la persona non lasci il territorio e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di revoca.

2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, per i lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo 18 della Legge n.118/2010, il termine per il diritto all'assistenza sanitaria, in caso di cessazione del contratto di lavoro prima della scadenza è di novanta giorni.

Art. 6

(Non rimborsabilità delle quote capitarie)

1. Le quote capitarie non sono rimborsabili anche se gli aventi diritto lascino il territorio della Repubblica prima della scadenza del periodo coperto dalle quote capitarie versate.

2. Nel caso in cui il soggetto maturi il diritto all'assistenza sanitaria a titolo gratuito, vengono rimborsate le quote capitarie versate anticipatamente, dal mese successivo a quello nel quale ha acquisito il diritto stesso.

Art. 7

(Definizione di familiare a carico)

1. Sono considerati familiari a carico, ai fini dell'applicazione della presente legge, le persone indicate dal Decreto n.15/1976 "Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Vengono abrogati:

- il secondo comma dell'articolo 16 della Legge 22 dicembre 1955 n.42
- la Legge 2 luglio 1969 n.37
- la Legge 13 aprile 1976 n.9
- la Legge 9 maggio 1995 n.64
- l'ultimo capoverso dell'ultimo comma dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.186/2010.
- tutte le leggi e disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.9

(Comunicazione dei dati)

1. Tutte le informazioni, i dati, la modulistica e le normative vigenti relativamente all'assistenza sanitaria di cui alla presente legge, sono resi disponibili e tenuti aggiornati nell'apposita pagina del sito internet dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini